



Al
Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza dell'Ordine degli Avvocati di OMISSIS

Fasc. Anac n. UVCAT/513/2022

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Riscontro Vs. note protocolli ANAC n. OMISSIS del OMISSIS e n. OMISSIS del OMISSIS–
Seguito comunicazione prot. ANAC n. OMISSIS del OMISSIS

Con riferimento alle note in oggetto e facendo seguito alla comunicazione del 22 marzo 2022, all'esito dell'approfondimento svolto, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 28 settembre 2022, ha deliberato quanto segue.

L'Ordine degli Avvocati di OMISSIS va annoverato nella categoria degli enti pubblici non economici ai quali si applicano anche le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013, come già enunciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (*ex multis* Cass., sez. I, n. 21226 del 14 ottobre 2011) nonché da questa Autorità con delibere nn. 145/2014, 8/2015, 1244/2017, 453/2018 e 648/2019).

Quanto agli enti costituiti dall'Ordine – nello specifico, Camera per la media Conciliazione dell'Ordine Forense di OMISSIS, Organismo di Mediazione familiare dell'Ordine degli Avvocati di OMISSIS, Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento e Fondazione dell'Avvocatura OMISSIS - sulla base delle informazioni fornite nella richiesta di parere, è emerso quanto di seguito riportato.

A) CAMERA PER LA MEDIA CONCILIAZIONE DELL'ORDINE FORENSE DI OMISSIS

La Camera è stata costituita per mezzo della delibera del Consiglio dell'Ordine del 14.07.2010, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 28/2010, che sancisce *"I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda [...]".*

Dalle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale Forense sul proprio sito Internet si evince che, come sede dell'Organismo, i Consigli (COA) possono utilizzare i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale, e che l'Organismo può essere sia un'articolazione interna del Consiglio, sia un ente autonomo (ad esempio una Fondazione).

Dalla lettura del relativo Statuto emergono alcune importanti indicazioni afferenti all'organizzazione della Camera, ossia che:

1. *“L’Organismo è privo di personalità giuridica, un patrimonio distinto ed autonomo soggetto rispetto a quello del COA”*(art. 2, comma 1, dello Statuto);
2. l’Organismo è dotato di autonomia organizzativa, di una contabilità distinta rispetto a quella del COA, una propria partiva IVA e di un Codice Fiscale (art. 2, co. 2);
3. l’Organismo, nei limiti dei propri scopi e funzioni, è dotato di capacità di agire (art. 2, co. 3);
4. il controllo della gestione contabile dell’Organismo è demandato al Tesoriere, la cui figura coincide con quella del Tesoriere del COA di OMISSIS (art. 2, co. 5);
5. quanto alle finalità, l’Organismo promuove la diffusione e l’attuazione della mediazione obbligatoria e facoltativa delle controversie civili e commerciali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (art. 3, co. 1);
6. membri di diritto del Consiglio direttivo dell’Organismo – composto da 7 membri – sono il Presidente e il Segretario del COA di OMISSIS, mentre gli altri membri sono nominati dal COA (art. 5);
7. l’Organismo trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da: a) compensi per l’attività di mediazione; b) contributi dell’Ordine degli Avvocati di OMISSIS; c) contributo dello Stato e di enti pubblici; d) contributi di organismi pubblici internazionali; e) donazioni o lasciti testamentari;
8. per lo svolgimento della propria attività, l’Organismo può avvalersi anche del personale del COA di OMISSIS o di chi ritenuto idoneo (art. 12).

Peraltro, il Ministero della Giustizia – ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 180/2010 – svolge attività di vigilanza nei confronti degli Organismi abilitati all’attività di mediazione e conciliazione e accreditati presso il Registro degli Organismi di mediazione tenuto dallo stesso Ministero.

Occorre chiarire in via preliminare che la questione afferente alla natura giuridica degli Organismi di conciliazione non è ancora definita in maniera pacifica e si riflette anche su problematiche relative all’applicazione della normativa fiscale. In tal senso, sul sito del CNF è pubblicato il parere di un legale riguardante il trattamento fiscale della remunerazione degli Organismi di conciliazione forensi. Sul sito è indicato che: *“Secondo il parere, l’imposizione dipende dalla natura giuridica dell’ente se trattasi di ente autonomo rispetto all’Ordine forense, dunque soggetto ad Ires ed Iva secondo le specifiche regole. Se è lo stesso Ordine forense a gestire l’Organismo, occorre accedere ad una contabilità separata ed all’apertura di una partita Iva, relativa specificatamente all’attività di mediazione”*. Sulla medesima tematica, anche l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 113/E del 29.11.2011, ha fornito un parere a seguito di un interpello (cfr. sito dell’AdE, Interpello - articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento tributario dell’attività di mediazione svolta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

Invero, l’interpretazione fornita dal CNF – secondo cui *“L’Organismo può essere sia un’articolazione interna del Consiglio, sia un ente autonomo (ad esempio una fondazione)”* – rende opportuna un’analisi casistica, al fine di definire un Organismo come autonomo o come diramazione di un COA.

Nel caso di specie, le disposizioni contenute nello Statuto dell’Organismo in esame appaiono far ritenere lo stesso come una articolazione dell’Ordine e non come un ente autonomo. Innanzitutto, ai sensi dell’art. 2, co. 1, dello Statuto: *“L’Organismo è privo di personalità giuridica, un patrimonio distinto ed autonomo soggetto rispetto a quello del COA”*. Premesso che dalla formulazione della disposizione non si comprende se l’Organismo sia dotato di un patrimonio autonomo e distinto rispetto a quello del COA, assume particolare rilievo – nell’ottica della definizione della natura dell’Organismo – l’assenza di personalità giuridica. In secondo luogo, l’Organismo condivide con l’Ordine degli Avvocati di OMISSIS la stessa sede amministrativa, la stessa utenza Fax e lo stesso sito Internet.

Inoltre, come indicato in precedenza: a) il Presidente e il Segretario del COA di OMISSIS sono componenti di diritto del Consiglio direttivo dell’Organismo e gli altri componenti sono nominati dal COA; b) il Tesoriere dell’Organismo è il Tesoriere dell’Ordine; c) l’Organismo può avvalersi del personale del COA.

Infine, l’Organismo trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività, oltre che dai compensi per l’attività di mediazione, dai contributi dell’Ordine, come si evince dall’articolo 11 dello Statuto.

Le disposizioni statutarie in questione, quindi, condurrebbero a ritenere l'Organismo una articolazione dell'Ordine e non un autonomo ente. Non appare assumere rilievo in senso contrario l'autonomia organizzativa e contabile dell'Organismo, né la titolarità di una Partiva Iva o di un Codice Fiscale. Questi elementi, infatti, appaiono essere adempimenti di carattere fiscale e non sono da ritenersi sintomatici di una completa autonomia dell'Organismo.

B) ORGANISMO DI MEDIAZIONE FAMILIARE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI OMISSIS

L'Organismo di mediazione familiare è stato istituito con delibera del COA di OMISSIS del 19.12.2018 e ha la forma giuridica di una associazione, con sede presso la Camera per la media conciliazione.

L'Organismo ha il compito di promuovere e coordinare l'attività professionale dei mediatori familiari negli ambiti operativi ove verrà esercitata, ne definisce i requisiti professionali, indica gli obiettivi, i percorsi specifici di formazione nel rispetto della normativa di riferimento, i criteri per l'accesso alla formazione. Inoltre, promuove e coordina le attività formative nell'ambito della mediazione familiare; promuove convegni, seminari, dibattiti, ricerche, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa tesa alla diffusione della Mediazione familiare (art. 3 dello Statuto).

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Assemblea dell'Organismo è composta dai soci fondatori, cioè dal COA di OMISSIS e dall'Organismo di media conciliazione forense. La stessa Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, nomina il Consiglio direttivo dell'Organismo.

Il RPCT dell'Ordine, nel rispondere per iscritto ad un quesito formulato nel corso di una riunione del Consiglio dell'Ordine dell'8 maggio 2020, ha peraltro ricondotto l'Organismo in questione nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013.

Sul tema, può essere utile precisare in via preliminare che – a differenza della Camera per la media conciliazione – l'Organismo di mediazione familiare non appare essere un'articolazione dell'Ordine degli Avvocati di OMISSIS. L'Organismo non condivide, infatti, la sede amministrativa con l'Ordine (benché condivida il sito Internet). In secondo luogo, nel Consiglio direttivo non sono previsti, tra i componenti di diritto, rappresentanti dell'Ordine, né v'è coincidenza tra il Tesoriere dell'Organismo e quello dell'Ordine. Inoltre, non sono presenti norme statutarie che prevedono l'utilizzo, da parte dell'Organismo, del personale dell'Ordine né norme che prevedano un contributo economico da parte dell'Ordine a favore dell'Organismo.

Pertanto, l'Organismo appare essere in rapporto di alterità rispetto all'Ordine.

In ogni caso, ai fini che riguardano la trattazione, assume particolare rilievo l'esame sulla forma giuridica dell'Organismo. Dalla lettura del relativo Statuto, emerge che l'Organismo ha la forma giuridica di una associazione. Come tale – coerentemente con quanto previsto dalla disciplina dettata in materia dal Codice civile (cfr., ad es., art. 27 c.c.) – appare caratterizzata da una condivisione di scopo tra gli associati e da una struttura c.d. "aperta", che consente, cioè, l'ingresso di nuovi associati.

Sul punto, infatti, l'art. 6 dello Statuto innanzitutto indica che gli associati condividono le finalità dell'associazione e si impegnano a rispettarle e realizzarle e, inoltre, enuclea le categorie degli associati, cioè: 1) i Fondatori: quelli intervenuti al momento della costituzione; 2) gli Onorari: che si sono distinti con atti e iniziative di particolare interesse a favore dell'associazione, che vengono ammessi su proposta di n. 3 componenti del Consiglio direttivo; 3) i Finanziatori: che per spirito di liberalità contribuiscono al sostentamento dell'associazione.

Gli associati, inoltre, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, versano, a titolo di contributo, una quota annuale e, ai sensi dell'art. 7, sono titolari del diritto di servirsi del materiale di studio in possesso dell'associazione e del diritto di informazione e di controllo.

Dalla lettura di tali disposizioni statutarie, perciò, appare emergere la natura sostanzialmente privatistica dell'Organismo, il quale non è costituito in forza di una specifica norma di legge, ha la forma giuridica di una associazione ed è contraddistinto dalla presenza di associati che condividono uno scopo comune e versano un contributo periodico. Il tutto, in una struttura aperta all'ingresso di nuovi associati.

Peraltro, oltre a quanto sopra detto, giova evidenziare che l'Organismo non appare sottoposto ad un potere di vigilanza o di finanziamento da parte dell'Ordine degli Avvocati di OMISSIS. Tant'è vero che l'art. 17 dello Statuto sancisce che le entrate dell'associazione derivano dalle quote associative e dal compenso ricevuto dagli utenti che richiedono la mediazione.

In base a tali elementi, perciò, l'Organismo non sembrerebbe qualificabile come una articolazione dell'Ordine, potendo invece astrattamente rientrare nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, che l'art. 1, co. 2, lett. c), definisce come *"le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi"*.

La suddetta norma subordina la riconducibilità di un ente alla categoria in questione al ricorrere di due requisiti concorrenti: il requisito cd. funzionale, inteso quale esercizio effettivo da parte dell'ente di attività avente natura pubblicistica, e quello cd. di *governance*, inteso quale sottoposizione dell'ente ad un controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c. o in ragione di specifici poteri di nomina degli organi attribuiti alle pubbliche amministrazioni/enti pubblici.

In merito al primo requisito, l'Organismo ha il compito di promuovere e coordinare l'attività professionale dei mediatori familiari negli ambiti operativi ove verrà esercitata, ne definisce i requisiti professionali, indica gli obiettivi, i percorsi specifici di formazione nel rispetto della normativa di riferimento, i criteri per l'accesso alla formazione. Inoltre, promuove e coordina le attività formative nell'ambito della mediazione familiare; promuove convegni, seminari, dibattiti, ricerche, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa tesa alla diffusione della mediazione familiare. Di fatto, l'Organismo svolge una attività per certi versi analoga a quella dell'Ordine, poiché promuove, coordina e si occupa di realizzare la adeguata formazione professionale dei mediatori familiari. Tale attività, pertanto, è mirata alla soddisfazione di un interesse da ritenersi pubblicistico, ossia quello della mediazione familiare, che l'Organismo mira a tutelare e promuovere. Peraltro, l'Organismo si occupa anche di formare professionisti deputati alla gestione della crisi – e quindi della mediazione – familiare. Pertanto, appare sussistente il requisito funzionale.

In merito al requisito di *governance*, è sufficiente ribadire che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 13 dello Statuto, il Consiglio direttivo dell'Organismo è nominato dall'Assemblea, composto dall'Ordine degli Avvocati di OMISSIS e dalla Camera per la media conciliazione. Quindi, l'Ordine, insieme alla Camera (che dell'Ordine costituisce articolazione), provvede alla nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell'Organismo. Appare sussistente, quindi, anche il requisito di *governance*.

Per tali motivazioni, l'Organismo appare rientrare nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte dell'Ordine degli Avvocati di OMISSIS.

C) ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

L'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) è stato istituito con delibera del COA di OMISSIS del 04.11.2015 e ha sede presso lo stesso COA.

L'Organismo, con provvedimento del DG del Ministero della Giustizia del 20.03.2018, è stato iscritto presso il Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Dalla consultazione del Regolamento per il funzionamento dell'Organismo – approvato con delibera del COA del 10.06.2020 – si evince quanto segue:

1. Il Referente dell'OCC – che ne cura l'organizzazione – viene designato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di OMISSIS;
2. il Consiglio direttivo dell'OCC viene nominato dal COA ed è composto dal Referente, dal Tesoriere dell'Ordine e da due avvocati;

3. le spese generali e gli impegni di spesa relativi al funzionamento dell'OCC sono deliberati dal COA, su proposta del Consiglio direttivo;

4. la Segreteria amministrativa è composta da un Segretario, nominato dal Referente dell'OCC in concerto con l'Ordine e potrà avvalersi di personale dipendente dell'Ordine.

Così come per la Camera di media conciliazione, anche l'OCC è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 202/2014.

In merito alla natura giuridica dell'Organismo, lo stesso è da qualificare come "diramazione" del COA, pur essendo l'Organismo iscritto presso il Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Tale conclusione sarebbe confermata anche dall'art. 2 del D.M. 202/2014, il quale sancisce che *"ai fini del presente regolamento si intende per [...] d) "organismo": l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento; e) "gestione della crisi da sovraindebitamento": il servizio reso dall'organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore [...]".* Inoltre, anche nel PTPCT 2021/2023 dell'Ordine degli Avvocati di OMISSIS – pubblicato sul sito Internet dell'ente – si precisa che *"L'Ordine opera, altresì, attraverso proprie articolazioni interne quali [...] l'Organismo di composizione della crisi".*

Dagli atti, infatti, emergono diversi elementi che fanno apparire l'OCC come una articolazione dell'Ordine degli Avvocati di OMISSIS.

In primo luogo, l'art. 4 del Regolamento sul funzionamento dell'OCC prevede che l'Organismo ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di OMISSIS.

In secondo luogo, dalla lettura dello stesso art. 4 si evince che l'OCC è composto dai seguenti organi:

a) il Referente: che viene nominato dal Presidente dell'Ordine (art. 4.2 del Regolamento);

b) il Consiglio Direttivo: che è nominato al COA di OMISSIS ed è composto dal Referente, dal Tesoriere dell'Ordine e da due avvocati. Le spese generali e qualsiasi impegno di spesa relative al funzionamento dell'Organismo sono deliberate dal Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consiglio Direttivo (art. 4.3). Dalla lettura di tale disposizione appare evincersi una forma di controllo gestionale da parte dell'Ordine nei confronti dell'OCC;

c) la Segreteria Amministrativa: che è composta da un Segretario, nominato dal Referente dell'OCC di concerto con l'Ordine degli Avvocati di OMISSIS, e può avvalersi di personale dipendente dell'Ordine (art. 4.3). Anche tale norma fa comprendere come vi sia, di fatto, una notevole ingerenza da parte dell'Ordine nella gestione e nell'attività dell'OCC.

Infine, oltre ai riferimenti normativi sopra citati (D.M. 202/2014 e PTPCT 2021/2023), è rilevante evidenziare che nella sezione "OCC" del sito Internet dell'Ordine sono indicate – per l'esecuzione di bonifici a favore dell'OCC – le coordinate IBAN intestate allo stesso Ordine.

In base a tali elementi, quindi, l'OCC appare qualificabile come un'articolazione dell'Ordine.

D) FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA OMISSIS

La Fondazione dell'Avvocatura OMISSIS è stata costituita in data 25.01.2020, con soci fondatori il COA di OMISSIS e la Banca Popolare del OMISSIS con sede in OMISSIS, che hanno dotato la Fondazione di un fondo di 50.000€ versato in quote uguali.

Al fine di valutare la riconducibilità dell'ente nella categoria degli *"enti di diritto privato in controllo pubblico"* è necessario esaminare la ricorrenza del requisito funzionale e di quello c.d. di *governance*, previsti dall'art. 1, co. 2, lett. c) del decreto n. 39.

In merito al requisito funzionale, dalla lettura dello Statuto dell'ente (art. 3) si evince che:

1. la Fondazione promuove la formazione per l'accesso alla professione forense dei praticanti avvocati, nonché l'aggiornamento professionale degli avvocati e praticanti e di quanti operano professionalmente nelle materie giuridiche (art. 3, co. 2, lett. a) dello Statuto);
2. organizza iniziative di studio e di ricerca in campo didattico e scientifico nei diversi rami del diritto (art. 3, co. 2, lett. b) dello Statuto);
3. supporta i COA e gli altri enti che ne facciano richiesta nella realizzazione ed attuazione di programmi e iniziative di formazione, aggiornamento e informazione professionale di avvocati, praticanti, funzionari e impiegati degli enti (art. 3, co. 2, lett. c) dello Statuto).

Inoltre, già nella delibera del COA di OMISSIS del 06.12.2009 (nella quale si è deliberata la costituzione della Fondazione) si evinceva la volontà del COA di istituire un ente in grado di organizzare eventi e attività legate alla formazione, tenuto conto comunque che al COA è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione forense nonché quello di garantire la professionalità e la qualità dei propri iscritti. Sul tema, nel verbale del CdA della Fondazione n. 374 del 2009, si legge che la Fondazione *"richiederà il riconoscimento giuridico, nonché l'accreditamento quale agenzia formativa, previsti dalle vigenti leggi [...]"*.

Quanto al secondo requisito relativo al sistema di *governance*, questo deve ritenersi sussistente in quanto dalla visione dello Statuto emerge che all'Ordine degli Avvocati di OMISSIS è riconosciuto un potere di designare sette componenti del Consiglio direttivo nonché di nominare il Presidente onorario.

Pertanto, sussistendo sia il requisito di *governance* che quello funzionale, la Fondazione appare qualificabile come un ente di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c), del decreto n. 39.

Premesso ciò con riferimento ai diversi enti istituiti dall'Ordine, quanto agli ulteriori quesiti posti, pur trattandosi di questioni di carattere generale che non consentono di valutare in concreto singole situazioni, ai fini collaborativi, si ricorda quanto segue.

L'art. 9, comma 2, richiamato nella richiesta di parere, prevede che *«Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico»*. In tal caso, quindi, è necessario che l'attività professionale sia regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione/ente che conferisce uno degli incarichi elencati nella citata disposizione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 39/2013, per *"incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico"* si intendono *«gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico»*.

Tra gli incarichi di amministratore, tuttavia, non rientrerebbero quello di Consigliere dell'Ordine e quello di componente degli organi di gestione o amministrazione degli Organismi oggetto di trattazione.

Pertanto, l'art. 9, co. 2, non sarebbe applicabile al caso di specie.

Per completezza istruttoria è opportuno precisare che in un'ipotesi assolutamente astratta potrebbe verificarsi l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013 nel caso in cui un titolare di incarichi dirigenziali presso uno degli Organismi considerati articolazioni interne (quindi, da considerarsi come un dirigente dell'Ordine) svolga anche l'incarico di Presidente con deleghe gestionali – e non di semplice Consigliere – dell'Ordine. In tal caso si potrebbe ritenere applicabile lo stesso art. 12, co. 1, che sancisce *"Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso*

dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico".

Peraltro, sempre a titolo meramente collaborativo, si ricorda che in alcune disposizioni il legislatore utilizza l'espressione "carica di componente di organo di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico" (cfr. art. 11, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 39/2013). A tal proposito, l'Autorità ha già avuto modo di precisare che anche «*la carica di "componente di organo di indirizzo" negli enti di diritto privato in controllo pubblico coincide con la carica di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, rilevando, peraltro, che è possibile che, nell'ambito del consiglio di amministrazione, siano delegate funzioni gestionali e non meramente esecutive anche ad altri componenti ai quali deve essere estesa, in tali casi, la qualifica di componente di organo di indirizzo*» (cfr. FAQ n. 9.8 in materia di anticorruzione).

In ogni caso, restano ferme ulteriori eventuali ipotesi di inconfiribilità/incompatibilità previste da disposizioni diverse dal d.lgs. n. 39/2013, ivi inclusa la Legge 31 dicembre 2012, n. 247, non di competenza di questa Autorità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente